



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 117 del 20/08/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 24 luglio 2015, n. 280

Art. 8 L.R. 37/85 - Autorizzazione alla coltivazione di una nuova cava di "sabbia e ghiaia" in località "Girifalco" del Comune di Ginosa (TA), in catasto al Fg. 118 p.la n. 70 e al Fg. 124 p.la n. 29, per una superficie catastale di Ha 6.32.67. Ditta CASTELLI Pietro, con sede legale in Massafra (TA) alla Via Forcellara S. Sergio n. 49.

L'anno 2015, addì 24 del mese di Luglio, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n. 7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e succ. modificazioni;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

VISTO il D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;

VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;

VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE e s.m.i. apportate con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

VISTA la D.G.R. 09.09.2014 n. 1845 recante "Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni deliberazione di G.R. 3044 del 29.12.2011", di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel Settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 - Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20.10.2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante "riassetto organizzativo degli Uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche";

VISTO l'ATTO del Dirigente del Servizio Ecologia del 17.11.2014, n. 371, con il quale, ai sensi dell'ex art. 45 della L.R. 10/2007, le funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive sono delegate all'ing. Angelo LEFONS;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 42 del 23.07.2015 sottoscritta dal responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

In data 17.05.2007 prot. 3339/A.ES., il sig. CASTELLI Pietro, legale rappresentante dell'omonima Ditta con sede in Massafra (TA) alla Via Forcellara S. Sergio n. 49 - p. IVA: 00149420739, chiedeva l'autorizzazione per la coltivazione di una nuova cava di sabbia e ghiaia sita in località "Girifalco" del Comune di Ginosa (TA), ai sensi dell'art. 8 della L. R. n. 37/85;

L'intervento estrattivo interessa la p.lla n. 70 del Fg. 124 e la p.lla n. 29 del Fg. 124 su una superficie catastale di Ha 6.32.67, per uso sfruttamento cava di sabbia e ghiaia, giusto contratto di comodato del 16.12.2014, registrato a Taranto il 19.07.2007 al n. 3497, per la durata di 10 anni, a partire dalla data di registrazione, in atti.

A seguito della richiesta di quest'Ufficio del 29.01 2008 prot. n. 680/A.ES. gli Enti interessati hanno espresso i pareri di seguito riportati:

- l'Ispettorato Rip.le delle Foreste di Taranto con nota n. 283 TEC. 1.6 dell' 11.02.2008, ha comunicato che la cava non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. L. n.3267/1923 e suo Regolamento;

- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le province di Lecce - Brindisi - Taranto di Lecce con nota n. 1298 del 22.02.2008, ha comunicato che l'area in questione non è soggetta a vincoli di cui al D.L.vo n.42 del 22/01/2004 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ai sensi dell'art. 10 della Legge 06.07.2002, n. 37;

- la Soprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto - con nota n. 2611 del 27.02.2008, comunicava che le particelle in questione non sono interessate da vincoli archeologici;

- L'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio - Settore Urbanistica - Ufficio Usi Civici con nota del 25.03.2008 prot. n. 289/UC comunicava che i terreni di cui alla richiesta non risultano gravati da uso civico;

- L'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio Settore Urbanistica di Bari con nota n. 4771/06 del 06.05.2009 comunicava che "l'area di cui trattasi ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo «E» di valore normale non sottoposto a tutela diretta del P.U.T.T./P. e che pertanto non risulta interessata da vincoli di natura paesaggistica individuati dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P. approvato con D.G.R. n. 1748 del 15.12.2000";

- Il Comune di Ginosa (TA), tramite il Capo Area Tecnica ing. Emanuele ORLANDO, con nota del 21.05.2009 prot. 11666, comunicava gli estremi della pubblicazione all'Albo Pretorio dal 05.10.2007 al 04.11.2007 e che non erano pervenute opposizioni; inoltre, con la stessa nota, lo stesso Capo Area Tecnica, comunicava che il parere è da intendersi favorevole, essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 13 della L. R. 37/85;

- L'Autorità di Bacino della Puglia con nota del 09.04.2015 prot. 0004831, comunicava che "In riferimento alla richiesta di rivalutazione del parere di competenza di questa Autorità di Bacino sulle aree interessate dalla istanza di autorizzazione per la cava di sabbia e ghiaia in località "Girifalco" in territorio del Comune di Ginosa (Fg. 118, p.lla 70 - Fg. 124 p.lla 29), prodotta da Codesto Servizio con le note prot. n. 680/A.ES. del 29.01.2008, n. 2081/A.ES. del 07.04.2009 e n. 2845 del 21.05.2009, acquisite al protocollo di questa Autorità di Bacino, si comunica quanto segue.

Con nota protocollo n. 9352 del 21.07.2014, questa Autorità ha ritenuto di confermare l'incompatibilità del rilascio della autorizzazione per il progetto di coltivazione per la cava in oggetto con gli obiettivi e le finalità della pianificazione a scala di bacino, a cui questa Autorità è istituzionalmente preposta, alla luce del pregiudizio dalle stesse attività arrecato all'assetto idraulico ed idrogeologico delle aree interessate.

In particolare l'incompatibilità era assoggettata essenzialmente a due criticità:

1. Lo studio condotto, allegato all'istanza in condizioni mono-bidimensionale, prescindeva dalle condizioni che le canalizzazioni possono assumere in corrispondenza di eventi critici dovuti agli eventuali apporti dei bacini limitrofi e dal tirante idrico che può svilupparsi in tali condizioni.

2. Il canale irriguo che dallo stesso studio drena completamente le portate afferenti a monte della cava, non avendo destinazione d'uso diretta di mitigazione dell'evento di piena del bacino e non essendo sotto il diretto controllo della ditta istante, potrebbe nel tempo subire variazioni, non dipendenti dalla stessa ditta, che potrebbero azzerare il contributo di drenaggio per l'evento straordinario studiato.

Tuttavia nello stesso parere di incompatibilità questa Autorità si rendeva disponibile a rivedere la compatibilità dell'attività con le finalità del proprio PAI, qualora fossero portate a soluzione le criticità suddette.

In riferimento al punto 1) per tramite del Comune di Ginosa, la ditta istante ha trasmesso un nuovo studio nel quale viene dimostrato che seppure nelle condizioni critiche esplicate al punto 1), le due canalizzazioni a monte della cava riescono a veicolare le portate di piena a monte della cava fino a tempi di ritorno pari a 500 anni.

In riferimento al punto 2) la ditta istante ha trasmesso dichiarazione del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara nella quale lo stesso Consorzio comunicava che la manutenzione ordinaria e straordinaria sul Canale Irriguo San Giuliano vengono regolarmente effettuati in caso di necessità.

In relazione a tutto quanto sopra indicato ed alla luce dei contenuti degli elaborati complessivamente prodotti, questa Autorità di Bacino esprime parere di compatibilità dell'istanza in oggetto con i vincoli di propria competenza, ed in particolare con il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) con le seguenti prescrizioni:

- La messa in esercizio di un sistema di preallertamento ed allarme, che permetta una tempestiva ed efficace allerta e messa in sicurezza del personale e dei mezzi interessati dall'attività della cava oggetto del presente parere, nell'ipotesi di eventi meteorici particolarmente intensi: Detti sistemi dovranno essere gestiti sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori e del Responsabile della sicurezza della cava:

- La ditta istante dovrà presentare a codesto Ufficio Estrattivo, ogni biennio, una dichiarazione del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara che attesti la continuità nell'avvenuta manutenzione sul Canale

suddetto.

La ditta CASTELLI Pietro con nota del 13.05.2015 prot. AOO\_089\_6538 inviava a questo Ufficio la Determinazione del Commissario ad Acta n. 39 del del 03.03.2010, relativa al parere favorevole alla compatibilità ambientale per l'apertura di nuova cava in agro di Ginosa loc. "Girifalco" part. 70 Fg. 118 e part. 29 Fg. 124 e successiva Determinazione dell'Area Tecnica - Sezione Urbanistica e Ambiente n. 37 del 29.01.2013, di proroga alla compatibilità ambientale.

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima in quanto trattasi di terreni in comodato per uso cava dalla stessa Ditta;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità alla modulistica pubblicata;
- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

Ritenuto di dover provvedere al rilascio dell'autorizzazione, alla ditta CASTELLI Pietro, alla coltivazione mineraria per la cava in oggetto indicata per una superficie complessiva di Ha 6.32.67 e di impartire prescrizioni ed ordini nei confronti del medesimo esercente di cui alla relazione n. 42 del;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio interessato;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

## DETERMINA

1. di Autorizzare, per quanto sopra la CASTELLI Pietro con sede legale in Massafra (TA) alla Via Forcellara S. Sergio n. 49, fino al 30.07.2022 - p. IVA: 00149420739, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 37/85 e s. m. i., alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località "Girifalco" del Comune di Ginosa (TA) in catasto al Fg. 118 particella n. 70 e Fg. 124 particella n. 29 per una superficie catastale di Ha 6.32.67. L'area interessata dall'intervento estrattivo è delimitata da n. 5 vertici da individuarsi con altrettanti pilastri saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportante l'anno di apposizione (2015), il numero di individuazione del pilastro da 1 a 5 così come indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento.

2. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. deve provvedere all'apposizione dei pilastri come sopra indicato;

b. la Ditta si dovrà attenere a quanto indicato nella documentazione prodotta allegata all'istanza, alla V.I.A., nonché alle prescrizioni imposte dai vari Enti;

c. realizzare, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, la barriera arborea, le opere di recinzione lungo tutto il perimetro di cava, cancello d'ingresso, come da progetto e cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi" e "Sparo Mine-Limite di Sicurezza", qualora sia previsto l'impiego di esplosivo ed, inoltre, l'apposizione dei pilastri come sopra indicato;

d. garantire in fase di coltivazione il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere;

e. condurre i lavori di coltivazione della cava e a realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto presentati all'Ufficio Attività Estrattive in data 17.05.2007 prot. 3339/A.ES., in data 13.05.2015 prot. AOO\_089\_6538 e in data 21.07.2015 prot. AOO\_089\_10348;

f. trasmettere al Servizio Ecologia- Ufficio Attività Estrattive - ogni anno entro il 31 marzo, autocertificazione in cui devono essere riportati i mc. estratti nell'anno solare precedente, ai sensi della DGR n. 234/2013, unitamente all'attestazione del versamento del contributo dovuto, alla scheda statistica, al rilievo dello stato della cava, alla perizia giurata da parte del Tecnico che ha effettuato il rilievo della cava, il tutto ai sensi della DGR n. 234/2013, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1-2 e 3 del 2011

g. la presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene, sicurezza sul lavoro ed eventuali ordinanze o disposizioni emanate dall'autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:

- la cava deve essere tenuta in attività, eventuali sospensioni, anche temporanee saltuarie o periodiche devono essere comunicate alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

- per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

- prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione ambientale delle aree di cava di cui al sub 2;

- l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

- qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la Ditta è tenuta a sospendere i lavori e darne comunicazione, alla Soprintendenza Archeologica della Puglia, Palazzo Pantaleo - Via Duomo, 33 - 74123 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;

h. a garanzia dei lavori di recupero ambientale, si ridetermina l'importo di € 140.000,00= (euro centoquarantamila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche

fidejussoria/assicurativa, di durata iniziale fino al 30.07.2024, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

i. il presente provvedimento è valido fino al 30.07.2022 e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;

j. la presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

k. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;

m. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:

- l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente alla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e/o di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;

- è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;

n. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, ecc. ecc.;

o. la realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive. I comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" del 15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;

p. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

q. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

r. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

s. ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui all'art.6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione di stabilità dei fronti, ecc. ecc.);

- deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

t. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore allo Sviluppo Economico;
- e) sarà notificato in copia alla ditta CASTELLI Pietro ed al Sindaco del Comune di Ginosa (TA);
- f) la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
- g) Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Ecologia;

il presente atto, composto da n° 9 (nove) facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente dell'Ufficio

Ing. Angelo Lefons

---